

**FONDO DI SOSTEGNO E GARANZIA
PO FSE BASILICATA 2007 – 2013**

**II° AVVISO PUBBLICO PER LA EROGAZIONE DI
MICROCREDITI**

Riferimenti programmatici e normativi

- D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181 e ss.mm.ii.- Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro in attuazione dell'art. 45, comma 1, lettera a), della Legge 17 maggio 1999, n. 144;
- D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. - Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c) della L. 15 marzo 1997, n. 59";
- Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo al Fondo Sociale Europeo e recante l'abrogazione del Regolamento (CE) n. 1784/1999 e ss.mm.ii.;
- Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio del 11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999 e ss.mm.ii. ed in particolare l'art. 78 paragrafo 2;
- Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione del 8 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione, del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 luglio 2006 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e ss.mm.ii.;
- Regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli art. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'unione europea agli aiuti "de minimis" (pubblicato sulla GUUE L. 352/1 del 24.12.2013);
- Regolamento unico di applicazione del 15 febbraio 2007, corrigendum al Regolamento (CE) n. 1828/2006, e che stabilisce le modalità di applicazione del succitato Regolamento (CE) n. 1083/2006 e ss.mm.ii.;
- Raccomandazione 2003/361/CE del 06 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole imprese e medie imprese (pubblicata sulla GUUE L. 124 del 20.05.2003);
- D.P.R. 03 ottobre 2008, n. 196, Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione;
- Programma Operativo FSE Basilicata 2007-2013 per l'intervento comunitario del Fondo Sociale Europeo ai fini dell'obiettivo "Convergenza" della Regione Basilicata in Italia, approvato con Decisione C(2007) n. 6724 del 18 dicembre 2007 e successive modifiche ed integrazioni;
- Deliberazione del Consiglio Regionale della Basilicata n. 401 del 10 giugno 2008 che prende atto della summenzionata Decisione della Commissione Europea C(2007) 6724 del 18/12/2007 di adozione del PO FSE Basilicata 2007-2013, così come proposto con la D.G.R. Basilicata n. 224 del 26 febbraio 2008;
- D.G.R. Basilicata n. 854 del 10 giugno 2008, con la quale è stato preso atto dei "Criteri di selezione delle operazioni da ammettere a cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo" relativi al Programma Operativo FSE 2007-2013 della Regione Basilicata;
- Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 (pubblicato sulla GUUE L. 214/3 del 9/8/2008), che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il

mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);

- Deliberazione n. 2086 del 04 dicembre 2009, con la quale la Giunta Regionale della Basilicata ha approvato la linea grafica del PO FSE Basilicata 2007-2013 ed il manuale d'uso;
- D.G.R. Basilicata n. 263 del 01/03/2011 con cui viene adottato il Vademecum per l'ammissibilità della spesa al PO FSE Basilicata 2007 - 2013;
- D.G.R. Basilicata n. 981 del 5 Luglio 2011, con la quale la Giunta Regionale di Basilicata ha approvato:
 1. il documento recante "Descrizione del sistema di gestione e controllo" predisposto dall'Autorità di Gestione del PO FSE Basilicata 2007-2013 e relativi allegati;
 2. il documento recante "Manuale delle Procedure dell'Autorità di Gestione", predisposto dall'Autorità di Gestione del PO FSE Basilicata 2007-2013;
- D.G.R. Basilicata n. 2234 del 22 dicembre 2009 con la quale la Giunta Regionale di Basilicata istituisce il Fondo di Sostegno e Garanzia FSE per agevolare l'accesso al credito da parte di microimprese, nuova imprenditoria, soggetti svantaggiati, organismi no profit e operatori del privato sociale, cofinanziato nell'ambito del PO FSE Basilicata 2007-2013;
- D.G.R. Basilicata n. 1624/2011 - Approvazione Avviso Pubblico Fondo Sostegno e Garanzia PO FSE 2007-2013 "I Avviso Pubblico per la erogazione di Microcrediti"; Determina Dirigenziale n. 1122/7402 del 20/10/2011 concernente l'Adeguamento ed integrazione del Regolamento di Gestione del Fondo di Sostegno e Garanzia approvato con D.D. N. 519/7402 del 16/05/2011;
- D.G.R. Basilicata n. 1292 del 13/09/2011 con la quale è stato approvato l'Avviso Pubblico "Interventi di politiche attive per il reinserimento lavorativo dei lavoratori espulsi dal mercato del lavoro";
- D.G.R. Basilicata n. 1584/2006 e n. 2073/2006 di approvazione degli assegni di ricerca da realizzarsi nell'ambito del Programma GEL (Giovani Eccellenze Lucane);
- D.G.R. Basilicata n. 1084/2006 e n. 2082/2006 di approvazione del Programma Alba (Atlante Regionale dei Dialetti);
- D.G.R. Basilicata n. 2828 del 30 dicembre 2005 di approvazione del Programma di promozione della Cittadinanza Solidale (L.R. n. 3/2005);
- D.G.R. Basilicata n. 140 del 02/02/2010 di approvazione dell'Avviso di attuazione del Programma regionale di contrasto delle condizioni di povertà e di esclusione sociale (COPES);
- D.G.R. Basilicata 1304 del 02/08/2010 di approvazione dell'Avviso Pubblico attivazione di Work Experience per favorire l'inserimento occupazionale nelle imprese della regione Basilicata";
- D.G.R. Basilicata n. 701 del 14/04/2010 di approvazione dell'Avviso Pubblico "Formazione dei cittadini diversamente abili";
- D.G.R. Basilicata n. 1730 del 18/10/2010 di approvazione dell'Avviso Pubblico "Percorso di accompagnamento professionalizzante" - Programma un Ponte per l'Occupazione;
- Legge n. 354 del 1975 recante "Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà" e ss.mm.ii;
- D.P.R. 30 giugno 2000 n. 230 "Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà";

- Legge 22 giugno 2000 n. 193 "Norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti" e ss.mm.ii.;
- Legge 12 marzo 1999 n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e ss.mm.ii.;
- Note of the commission service on financial engineering - COCOF 07/0018/01-EN versione finale 16/07/07;
- Note of the commission service on financial engineering - COCOF 10/0014/05;
- Commission services replies to the questions submitted by the Jessica expert working group of the council – COCOF 08/0002/01-EN;
- Guidance note on financial engineering – COCOF 08/00002/03-EN versione finale 22/12/08;
- Comunicazione della CE del 13.11.2007- COM (2007) 708 def - Iniziativa europea per lo sviluppo del Microcredito a sostegno della crescita e dell'occupazione;
- Comunicazione della CE COM(2011) 78 definitivo del 23/02/2011;
- Nota orientativa sugli Strumenti di Ingegneria Finanziaria ai sensi dell'Articolo 44 del Regolamento del Consiglio (CE) n. 1083/2006 - COCOF 10-0014-04-EN - Versione finale del 21/02/2011;
- Testo Unico Bancario - Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e ss.mm.ii.;
- Decreto Legislativo del 8 giugno 2001 n. 231 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300";
- Regolamento (UE) n. 1310/2011 del Parlamento Europeo e del consiglio del 13 dicembre 2011 che modifica il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli aiuti rimborsabili e l'ingegneria finanziaria e alcune disposizioni relative alla dichiarazione di spesa;
- Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle Regioni del 25 giugno 2008 COM (2008) 394 recante "Una corsia preferenziale per la piccola impresa – Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa ("Small business act" per l'Europa)";
- Legge 11 novembre 2011 n. 180 "Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle Imprese;
- Legge 8 novembre 1991 n. 381 "Disciplina delle cooperative sociali";
- D.G.R. Basilicata 8 agosto 2008, n. 1332 - Modifiche agli indirizzi operativi in materia di riforma del Sistema Pubblico di mediazione fra domanda ed offerta di Lavoro (D.Lgs. n. 297/02) e ss.mm.ii.;
- Accordo di Finanziamento tra Regione Basilicata e Sviluppo Basilicata S.p.A. sottoscritto in data 28 novembre 2013 per la gestione del Fondo di sostegno e Garanzia FSE che integra e sostituisce il precedente accordo di finanziamento sottoscritto in data 22 dicembre 2009 e repertoriato al n. 11252;
- D.D. n. 519/7402 del 16/05/2011 di approvazione del Regolamento di gestione del Fondo e ss.mm.ii.(di seguito Regolamento);
- D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 155 recante "Disciplina dell'impresa sociale, a norma della Legge 13 giugno 2005, n. 118".

Art. 1

Finalità

1. La Regione Basilicata, avendo riscontrato la necessità di agire sul contesto produttivo territoriale in modo mirato, ed al fine di promuovere un intervento innovativo integrato a favore delle microimprese locali, del mondo cooperativo degli inoccupati/disoccupati per la creazione di nuova impresa, nell'ambito del PO FSE Basilicata 2007-2013, ha costituito, con D.G.R. Basilicata n. 2234 del 22 dicembre 2009 il Fondo di Sostegno e Garanzia FSE avente la finalità di agevolare l'accesso al credito da parte delle microimprese e agevolare nuova imprenditoria anche da parte di soggetti svantaggiati attraverso due modalità:
 - a. la concessione di prestiti o Microcrediti da restituire a tassi agevolati rispetto alle condizioni offerte dal mercato;
 - b. la concessione di garanzie.
2. Il "Regolamento" del Fondo Sostegno e Garanzia FSE fissa i criteri per la gestione delle procedure di selezione dei progetti e dei relativi Business Plan, in coerenza con quanto definito nel PO FSE 2007-2013 della Regione Basilicata e dei Criteri di Selezione approvati in Comitato di Sorveglianza, dei Regolamenti comunitari di riferimento per i Fondi Strutturali, della normativa comunitaria e nazionale in ambito di aiuti di Stato e del Piano delle Attività predisposto da Sviluppo Basilicata S.p.A.
3. Il presente Avviso è volto alla concessione di Microcrediti previsti dal Regolamento del Fondo di Sostegno e Garanzia FSE, che ha l'obiettivo primario di sostenere l'avvio di nuove attività imprenditoriali e professionali, ovvero la realizzazione di nuovi investimenti nell'ambito di iniziative già esistenti da parte di soggetti altrimenti non bancabili, se in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 de presente Avviso, nella forma di:
 - a. società di persone, società a responsabilità limitata semplificata ai sensi dell'art. 2463-bis codice civile e società cooperative (anche sociali);
 - b. lavoratori autonomi;
 - c. imprese sociali purché nelle forme giuridiche di cui alla precedente lettera a.
4. La gestione del Fondo di Sostegno e Garanzia FSE è affidata dalla Regione Basilicata, a seguito dell'Accordo di Finanziamento sottoscritto dalle parti il 22 dicembre 2009 e successivamente modificato ed integrato in data 28 novembre 2013, alla società *in house providing* Sviluppo Basilicata S.p.A., che opera in qualità di società finanziaria regionale a sostegno dello sviluppo, della ricerca e della competitività del territorio della Basilicata - di cui la Regione Basilicata è unico socio e in capo alla quale, pertanto, sussistono i requisiti per l'avvalimento diretto da parte dell'Amministrazione regionale (riconosciuto come modello idoneo all'affidamento diretto dei servizi a partire dalla sentenza della Corte di Giustizia 18 settembre 1999, in causa C-107/98, e come tale confermato dalla costante giurisprudenza comunitaria successiva).
5. Ai soggetti cui verrà concesso il Microcredito nell'ambito della presente procedura sarà riservata una priorità nell'accesso ai finanziamenti relativi alla Formazione Continua che la Regione Basilicata attiverà a valere sul PO FSE Basilicata 2007-2013.

Art. 2

Definizioni

Ai fini del presente Avviso si intendono per:

- a. Microimpresa: un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro, come definita dal

Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18/04/2005, che recepisce la raccomandazione 2003/361/CE del 06 maggio 2003;

- b. impresa sociale: ai sensi del D.Lgs. 155/2006, tutte le organizzazioni private, ivi compresi gli enti di cui al libro V del codice civile, che esercitano in via stabile e principale un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale, e che hanno i requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 del predetto Decreto Legislativo;
- c. lavoratore autonomo: colui che esercita attività lavorative diverse da quelle di lavoro dipendente, caratterizzate dall'autonomia, intesa come organizzazione della propria attività con mezzi idonei al raggiungimento del risultato. Ai fini del presente Avviso, la categoria comprende sia l'imprenditore individuale che il libero professionista;
- d. inoccupato: colui che, senza aver precedentemente svolto un'attività lavorativa, è alla ricerca di un'occupazione ai sensi del Decreto Legislativo 181/2000 e della D.G.R. Basilicata n. 1332/2008, condizione attestata dal Centro per l'Impiego;
- e. disoccupato: colui che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un'attività di lavoro autonomo, è immediatamente disponibile ad una proposta di lavoro e svolge una azione di ricerca attiva di lavoro, ai sensi della normativa nazionale (Decreto Legislativo 181/2000 e ss.mm.ii) e regionale vigente al momento della presentazione della domanda, condizione attestata dal Centro per l'Impiego;
- f. soggetti in condizioni di svantaggio rientranti in una delle seguenti tipologie:
 - f.1. le Nuove Imprese così come definite alla successiva lettera l. del presente Avviso;
 - f.2. le Imprese Giovanili così come definite alla successiva lettera h. del presente Avviso;
- g. imprese femminili: le imprese in cui la maggioranza delle quote (almeno il 51%) sia nella titolarità di donne, ovvero le imprese cooperative in cui la maggioranza delle persone (almeno il 51%) sia composta da donne e le imprese individuali gestite da donne, così come definita dalla Legge n. 180/2011 art. 5 lettera l), ovvero il libero professionista donna;
- h. impresa giovanile: le imprese in cui la maggioranza delle quote (almeno il 51%) sia nella titolarità di soggetti con età inferiore a trentacinque anni, ovvero le imprese cooperative in cui la maggioranza delle persone (almeno il 51%) sia composta da soggetti con età inferiore a trentacinque anni e le imprese individuali gestite da soggetti con età inferiore a trentacinque anni, così come definite dalla Legge n. 180/2011, art. 5 lettera m), ovvero il giovane professionista con età inferiore a trentacinque anni;
- i. terzo settore: soggetti organizzativi di natura privata volti alla produzione di beni e servizi a destinazione pubblica o collettiva;
- j. unità locale: la struttura anche articolata su più immobili, fisicamente separati ma prossimi, finalizzata allo svolgimento dell'attività ammissibile alle agevolazioni, dotata di autonomia produttiva, tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale risultante da visura camerale. In caso di attività esercitata presso la sede legale, l'unità locale coincide con la sede legale;
- k. impresa costituita ma non attiva: impresa regolarmente costituita ai sensi della normativa vigente che non ha mai dichiarato l'avvio attività alla camera di commercio e che non ha mai esercitato l'attività economica;
- l. nuova impresa: le imprese che hanno meno di cinque anni di attività, le cui quote non siano detenute in maggioranza (51%) da altre imprese, ovvero che non siano state istituite nel quadro di una concentrazione o di una ristrutturazione e non costituiscano una creazione di ramo d'azienda così come definita dalla Legge n. 180/2011, ovvero il libero professionista con P. IVA attiva da meno di cinque anni;

- m. trasferimento Familiare: si intende il trasferimento di attività d'impresa preesistente o di quota societaria in favore di discendenti;
- n. soggetto proponente: chi presenta la domanda di Finanziamento Microcredito;
- o. destinatario finale dell'intervento: chi stipula il contratto di Finanziamento Microcredito e assume i relativi obblighi contrattuali;
- p. completamento dell'investimento: data dell'ultimo titolo di spesa rappresentato dalla fattura quietanzata o altra documentazione avente valore probatorio equivalente;
- q. "domanda telematica": la domanda presentata tramite la procedura informatica accessibile dal sito www.regione.basilicata.it secondo le modalità indicate all'articolo 9 del presente Avviso.

Art. 3

Risorse finanziarie

1. La dotazione del Fondo con riferimento alla misura "Microcrediti" ammonta a € 15.000.000,00 di cui :
 - a. € 5.000.000,00 a valere sull'Asse II "Occupabilità" del PO FSE Basilicata 2007-2013 destinato a soggetti disoccupati, inoccupati, lavoratori in CIGS anche in deroga, lavoratori in mobilità anche in deroga e immigrati. Di tale dotazione finanziaria una somma pari al 25% della stessa è riservata alle iniziative di cui al successivo art. 4, comma 1, lettera A. "Creazione d'Impresa". Qualora le somme messe a disposizione per tali iniziative non vengano completamente utilizzate, le relative risorse non utilizzate verranno destinate alle iniziative di cui al successivo art. 4, comma 1, lettera B. "Trasferimento Familiare" e lettera C. "Consolidamento impresa femminile".
 - b. € 10.000.000,00 a valere sull'Asse III "Inclusione sociale" del PO FSE Basilicata 2007-2013 destinato a soggetti in condizioni di svantaggio.
2. A norma dell'art. 43, comma 6, lett. b), del Regolamento (CE) n. 1083/2006, nell'ambito dell'importo complessivo di cui al comma 1., saranno riconosciuti costi di gestione al Soggetto Gestore nella misura massima del 4%.

Art. 4

Tipologie di iniziative

1. Sono finanziabili le seguenti iniziative da realizzare in Basilicata:
 - Asse II del PO FSE Basilicata 2007-2013, che prevede azioni finalizzate a sostenere la nascita di nuove imprese e promozione di nuovi servizi e attività innovative, in particolare a sostegno dell'imprenditorialità delle donne, del settore no-profit e delle piccole imprese che necessitano del ricambio generazionale con la possibilità di utilizzo di strumenti innovativi di ingegneria finanziaria attivati anche nell'ambito dell'Iniziativa Comunitaria Jeremie (categoria 68):
 - A. Creazione d'Impresa;
 - B. Trasferimento Familiare;
 - C. Consolidamento impresa femminile.
 - Asse III del PO FSE Basilicata 2007-2013, che prevede azioni finalizzate a realizzare aiuti alla occupazione e sostegno all'imprenditorialità con la possibilità di utilizzo di strumenti innovativi di ingegneria finanziaria attivati anche nell'ambito dell'Iniziativa Comunitaria Jeremie (categoria 71); alla promozione e rafforzamento di iniziative di investimento nel

terzo settore con la possibilità di utilizzo di strumenti innovativi di ingegneria finanziaria attivati anche nell'ambito dell'Iniziativa Comunitaria Jeremie (categoria 71):

- D. Sostegno alla nuova impresa;
- E. Sostegno all'Impresa giovanile;
- F. Consolidamento impresa operante nel Terzo Settore.

2. Non sono ammissibili le iniziative riferite ai seguenti settori:

- a. il settore della pesca e dell'acquacoltura;
- b. il settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
- c. il settore carboniero.

3. Sono altresì escluse:

- a. le attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco (ATECO 2007, Sezione R divisione 92);
- b. le attività di organizzazioni associative previste dall'ATECO 2007, Sezione S divisione 94;
- c. le imprese in difficoltà come definite dagli orientamenti comunitari per il salvataggio [regolamento CE 800/2008 art. 1 comma 1)];
- d. le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea.

Art. 5

Soggetti destinatari

1. Possono accedere al finanziamento del presente Avviso i soggetti costituiti o da costituirsi nella forma di:

- Lavoratore Autonomo;
- Società di persone;
- Società cooperative;
- Società a responsabilità limitata semplificata ai sensi dell'art. 2463-bis codice civile;

che presentino una delle iniziative di cui al precedente art. 4 e che alla data di presentazione della domanda telematica, siano in possesso dei requisiti, stabiliti per ciascuna tipologia di iniziativa, così come specificati negli allegati A), B), C), D), E) ed F) al presente Avviso e che siano microimprese, così come definite all'art. 2, lettera a., del presente Avviso.

2. Non possono presentare domanda i soggetti che hanno già partecipato ai precedenti Avvisi Pubblici per la erogazione di Microcrediti e che sono stati ammessi al finanziamento.

Art. 6

Requisiti del finanziamento

1. Le richieste di finanziamento potranno avere una dimensione finanziaria di ammontare non superiore a € 25.000,00 per ciascun destinatario finale.

2. I finanziamenti concessi saranno erogati ai destinatari sotto forma di mutui chirografari con le seguenti caratteristiche:
 - a. Durata: 60 mesi¹
 - b. Spese per l'istruttoria: 0
 - c. Tasso applicato: 0%
 - d. Tasso di mora: in caso di ritardato pagamento, si applica al destinatario un interesse di mora pari al tasso legale vigente al momento dell'inadempimento e maturato dalla data di scadenza di ciascuna rata e fino alla data di pagamento.
 - e. Rimborso in rate costanti posticipate mensili (salvo l'ipotesi di cui al punto 4 del presente articolo), con decorrenza sei mesi dalla data di erogazione del Microcredito attestata dalla data di valuta del bonifico.
 - f. Modalità pagamento: rimessa diretta con addebito sul conto corrente ogni ultimo giorno del mese.
 - g. Garanzie: al momento dell'istruttoria della domanda di finanziamento non saranno richieste garanzie reali, patrimoniali e finanziarie.
3. Ai destinatari finali che ne facciano richiesta potrà essere accordata la restituzione anticipata del finanziamento senza l'applicazione di penali, fermi restando gli altri obblighi contrattuali di cui al successivo art. 14 e le relative cause di revoca di cui all'art. 15.
4. Fatte salve tutte le altre condizioni e caratteristiche del finanziamento di cui al presente articolo, sarà concessa la possibilità, dopo il primo anno di ammortamento del finanziamento, di rimodulare, nel limite massimo di una rimodulazione per ciascun anno, l'ammontare delle rate mensili di cui alla precedente lettera e., previa istanza motivata soggetta a valutazione ed autorizzazione da parte di Sviluppo Basilicata.

Art. 7

Spese ammissibili

1. Ai fini del finanziamento delle iniziative di cui al presente Avviso sono ammissibili le spese strettamente funzionali all'attività esercitata o da esercitare effettuate in data successiva a quella di presentazione della domanda telematica, fatte salve le specifiche limitazioni di seguito previste e precisamente:
 - a. spese per investimenti. Per le iniziative di cui al precedente art. 4, comma 1, lettera A., sono finanziabili anche le spese relative all'acquisizione di attività preesistenti, purchè nel limite massimo del 49% delle spese per investimenti;
 - b. spese di funzionamento e gestione nel limite massimo del:
 - 40% del Finanziamento Microcredito richiesto, per le iniziative di cui all'art. 4, comma 1, lettera A.;
 - 30% del Finanziamento Microcredito richiesto, per le iniziative di cui all'art. 4, comma 1, lettere B., C., D., E. ed F.;
2. in caso di "Trasferimento Familiare" non è considerata finanziabile la spesa del trasferimento dell'impresa o della quota societaria dai relativi proprietari cedenti;
3. ai sensi dell'art.7 del Regolamento CE 1080/2006 e art. 11.2 del Regolamento (CE) n. 1081/2006 è escluso il finanziamento degli interessi passivi;

¹ La durata di 60 mesi decorre dalla data di erogazione del Microcredito attestata dalla data di valuta del bonifico ed è comprensiva dei sei mesi di preammortamento di cui alla successiva lettera e..

4. è escluso l'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi;
5. sono escluse le spese relative alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione verso paesi terzi o Stati membri;
6. le spese ammissibili ai sensi del presente articolo sono considerate finanziabili a condizione che facciano parte di un programma d'investimento idoneo a conseguire gli obiettivi economici prefissati dal proponente e indicati in domanda; in quanto tali devono essere tutte sostenute entro il termine previsto per il completamento dell'investimento dal successivo art. 14, punto 1.;
7. qualora dovessero intervenire modifiche normative o orientamenti da parte delle Istituzioni Comunitarie e/o Nazionali competenti, la Regione Basilicata si riserva il diritto di modificare o integrare le condizioni pubblicate nel presente Avviso. Gli interessati potranno fare riferimento alle nuove disposizioni per le domande da presentare; per le domande già inoltrate rimane salvo ed impregiudicato il diritto del proponente ad adeguare quanto già dichiarato alle nuove disposizioni, fermo restando il numero di protocollo assegnato al momento di presentazione in via telematica della domanda.
8. In caso di concessione del Finanziamento Microcredito, il programma di investimento approvato non potrà essere modificato e/o rimodulato, se non previa autorizzazione di Sviluppo Basilicata SpA, che si riserva, comunque, di valutare l'ammissibilità e congruità delle modifiche proposte.

Art. 8

Intensità dell'aiuto e cumulo

1. I finanziamenti di cui al presente Avviso sono concessi in regime "de minimis" disciplinato dal Regolamento della Commissione europea n. 1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato CE sul funzionamento dell'Unione Europea degli aiuti "de minimis", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 24/12/2013 alla serie L 352/L.
2. Il regime di aiuti relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea ((TFUE) agli aiuti «de minimis» alle imprese, di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. 352 del 24 dicembre 2013, stabilisce che l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad un'impresa unica, così come definita all'art. 2.2 del Regolamento (UE) n. 1407/2013, non può superare € 200.000,00² ridotti ad € 100.000,00 per le imprese che effettuano trasporto di merci per conto terzi nell'arco di tre esercizi finanziari [art. 3.2 del Regolamento (UE) n. 1407/2013]. Tale limite non potrà essere superato durante il periodo che copre l'esercizio finanziario interessato e i due esercizi precedenti per effetto della concessione del contributo richiesto. L'aiuto si considera concesso nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l'aiuto stesso (Delibera di ammissione).
3. Il calcolo dell'agevolazione concessa verrà effettuato all'atto della delibera di ammissione, dovendo prendere in considerazione l'Equivalentente Sovvenzione Lorda calcolata sulla base dei tassi di interesse praticati sul mercato al momento della concessione e corrispondenti al tasso di riferimento fissato dalla UE ai sensi della "Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione" (2008/C 14/02).

² Si precisa che l'importo dell'agevolazione concessa a valere sul presente Avviso, pari all'equivalente sovvenzione lordo calcolato sulla base dei tassi di interesse praticati sul mercato al momento della concessione, concorre al raggiungimento della soglia di € 200.000,00.

4. Si evidenzia che, ai sensi dell'art. 5.2 del Regolamento (UE) citato, gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con aiuti di stato concessi per gli stessi costi ammissibili se un tale cumulo comporta un'intensità d'aiuto superiore a quella fissata, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione della Commissione.
5. Le attività proponenti già costituite, in fase di presentazione della domanda dovranno dichiarare la non inclusione nella categoria dell'art. 1 del Regolamento (CE) citato e di non essere tra le imprese che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Regolamento (CE) 659/1999.
6. L'attività proponente che dovesse risultare ammessa a beneficiare del Finanziamento Microcredito, dovrà produrre, ai fini della stipula del contratto di finanziamento, apposita dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, attestante l'importo ottenuto a titolo di "de minimis" nell'arco di tre esercizi finanziari (il triennio di riferimento comprende l'esercizio finanziario in questione nonché i due esercizi finanziari precedenti), nonché confermare di non essere tra le imprese che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (CE) 659/1999.

Art. 9

Modalità di presentazione delle domande

1. La procedura di presentazione delle domande prevede le seguenti fasi:
 - a. "registrazione" del proponente mediante apposito link presente sul portale della Regione Basilicata (www.regione.basilicata.it) e rilascio delle credenziali di accesso necessarie per procedere alla candidatura telematica;
 - b. candidatura telematica mediante compilazione ed inoltro del modulo di domanda secondo il modello illustrato nell'allegato H) al presente Avviso.
2. Successiva conferma in formato cartaceo della domanda telematica stampata da sistema e completata dalla documentazione prevista per la specifica tipologia di iniziativa candidata nella sezione B degli allegati A), B), C), D), E) ed F) al presente Avviso.
3. La registrazione di cui al precedente punto 1, lettera a., può essere effettuata a decorrere dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul BUR Basilicata.
4. A decorrere dalle ore 8.00.00 del decimo giorno successivo alla pubblicazione dell'Avviso di riapertura dei termini di cui al successivo comma 5 sul B.U.R. Basilicata ed entro il **30/06/2015**, e comunque fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili - di cui verrà data adeguata informazione sul sito di Sviluppo Basilicata (www.sviluppobasilicata.it) - sarà possibile compilare e inviare la domanda telematica [punto 1, lettera b., del presente articolo] tramite accesso al portale della Regione Basilicata www.regione.basilicata.it utilizzando le credenziali di accesso di cui al punto 1, lettera a., del presente articolo.
5. La Regione può stabilire la riapertura dei termini di presentazione delle domande. L'Avviso di riapertura dei termini sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e sul portale della Regione Basilicata www.regione.basilicata.it.
6. L'ordine cronologico di invio della Domanda telematica (in termini di data e ora al minuto secondo, così come registrata dalla ricevuta di accettazione) determinerà l'ordine progressivo di istruttoria delle istanze.

7. Se dovessero pervenire Domande telematiche alla stessa data e orario al minuto secondo, l'ordine progressivo di istruttoria sarà determinato tramite sorteggio fra le stesse, alla presenza dei soggetti interessati, allo scopo convocati.
8. L'elenco delle domande telematiche pervenute sarà pubblicato mensilmente sul portale di Sviluppo Basilicata www.sviluppobasilicata.it.
9. La Regione, con apposito provvedimento, può stabilire termini iniziali e finali diversi da quelli precedentemente indicati.
10. Entro **quindici giorni** dalla data di invio della domanda telematica di cui al precedente punto 6, il proponente dovrà confermare la propria candidatura facendo pervenire in plico chiuso, anche mediante consegna a mano, presso la sede di Sviluppo Basilicata, pena l'irricevibilità della domanda, la domanda cartacea consistente nella stampa della domanda telematica debitamente sottoscritta dal proponente e dagli altri soggetti coinvolti, ove presenti, corredata dalla copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del/i sottoscrittore/i e del codice fiscale. In caso di impresa costituenda, la conferma della candidatura, secondo le modalità sopra indicate, dovrà avvenire a cura del soggetto individuato come referente nel modulo di domanda.
11. Alla domanda cartacea va allegata la documentazione di cui al successivo art. 10.
Il plico, oltre all'indicazione del mittente, dovrà riportare la seguente dicitura "II Avviso Pubblico per la erogazione di Microcrediti" e il **numero identificativo progressivo assegnato alla domanda telematica** e dovrà essere indirizzato a:
Sviluppo Basilicata S.p.A. – Via Centomani n. 11 – 85100 Potenza.
In caso di consegna a mano gli uffici di Sviluppo Basilicata sono aperti dalle ore 11.00 alle ore 13.00 da Lunedì a Venerdì e dalle ore 15.00 alle ore 17.00 da lunedì a giovedì.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a destinazione entro il termine di cui al precedente punto 10.
12. Ciascun proponente può presentare una sola domanda di finanziamento a valere sul presente Avviso, fatti salvi i casi di rinuncia o rigetto delle precedenti candidature. La presentazione di una nuova domanda comporterà l'annullamento di quella precedente e la perdita del relativo ordine progressivo di istruttoria maturato con la stessa.

Art. 10

Documentazione richiesta

Per la documentazione da allegare alla domanda cartacea si rinvia a quanto stabilito alla sezione B degli allegati A) B) C) D) E) ed F) al presente Avviso, sulla base della tipologia di iniziativa candidata.

Art. 11

Valutazione delle domande

1. La procedura di valutazione delle domande è a sportello.
2. Le domande saranno esaminate fino a concorrenza della dotazione finanziaria secondo l'ordine indicato al precedente art. 9, punti 6 e 7.
3. Sviluppo Basilicata provvederà a:
 - A.** verificare la ricevibilità della domanda e precisamente:
 - a.1. il rispetto dei termini e delle forme di invio previsti dall'Avviso;

- a.2. la rispondenza tra la domanda telematica e quella cartacea;
- a.3. la presenza della sottoscrizione della domanda cartacea, consistente nella stampa da sistema della domanda telematica, da parte del/i proponente/i e degli altri soggetti coinvolti, ove presenti, con allegata copia del documento di riconoscimento in corso di validità del/i sottoscrittore/i e del codice fiscale;
- a.4. la presenza della documentazione indicata alla sezione B - **DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA** - di cui agli allegati A), B), C) ,D), E) ed F) al presente Avviso.

Il mancato rispetto delle condizioni di cui al precedente punto a.1. comporta in ogni caso l'irricevibilità della domanda.

La verifica di ricevibilità di cui ai precedenti punti a.2., a.3. e A.4. sarà effettuata nel rispetto della L. 241/1990 e ss.mm.ii..

- B.** Verificare l'accogliibilità della domanda e precisamente il rispetto dei requisiti di accesso di cui agli allegati A), B), C) ,D), E) ed F) al presente Avviso e che l'iniziativa candidata non rientri tra i settori di esclusione di cui all'art. 4 del presente Avviso.

Tale verifica sarà effettuata nel rispetto della Legge. 241/1990 e ss.mm.ii..

- C.** Valutare l'ammissibilità della domanda (valutazione di merito).

Tale fase consiste in:

- c.1. assegnazione dei punteggi di cui al successivo art. 12 e verifica della soglia minima di ammissibilità;
- c.2. compatibilità e coerenza dell'investimento proposto con gli obiettivi e con le finalità previste dall'Avviso;
- c.3. ammissibilità del piano degli investimenti nel rispetto di quanto indicato al precedente art. 7.

- 4. Nell'ambito della valutazione di accogliibilità e di ammissibilità, Sviluppo Basilicata, provvederà:

- a. ad effettuare, per le attività costituenti, un colloquio di approfondimento e/o di chiarimento dell'iniziativa candidata;

- b. ad acquisire, laddove ricorre, la seguente documentazione:

- b.1. copia dei bilanci, delle ultime due annualità, ovvero situazione patrimoniale con prospetto Costi e Ricavi degli ultimi due esercizi;

- b.2. copia delle ultime due dichiarazioni dei redditi;

- b.3. situazione contabile e patrimoniale o prospetto Costi e Ricavi per le imprese in contabilità semplificata;

- b.4. copia atto costitutivo/statuto societario.

- 5. Sviluppo Basilicata si riserva, per tutte le iniziative di cui all'art. 4, la possibilità di chiedere chiarimenti sul progetto candidato, nel rispetto della Legge. 241/1990 e ss.mm.ii..

- 6. Per le domande definite con esito positivo, Sviluppo Basilicata, effettuati i controlli sulle dichiarazioni sostitutive rese secondo le prescrizioni del DPR n. 445/2000, adotta entro 60 giorni dal termine ultimo previsto per la presentazione delle domande la delibera di ammissione al Finanziamento Microcredito. Delle iniziative ammesse sarà data pubblicità tramite pubblicazione sul B.U.R. Basilicata, sul portale della Regione Basilicata e sul sito internet di Sviluppo Basilicata.

- 7. Per le domande definite con esito negativo, Sviluppo Basilicata procederà ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii..

Art. 12

Soglie minime di ammissibilità

1. A ciascuna domanda accoglibile sarà attribuito un punteggio risultante dalla somma dei punti assegnati sulla base dei criteri indicati nella tabella di seguito riportata. La soglia minima da raggiungere è di 12 punti, comprese le eventuali premialità, di cui almeno 4 punti riferiti alla Fattibilità economica e finanziaria dell'iniziativa candidata (criterio 4):

Criterio	Indicatore	Punti
1- Caratteristiche del proponente		
1.1. Coerenza tra il profilo del proponente/i e l'iniziativa candidata	Assente	0
	Bassa	1
	Media	2
	Alta	3
2 - Descrizione dell'attività		
2.1. Grado di completezza della descrizione	Assente	0
	Bassa	1
	Media	2
	Alta	3
3 - Investimento		
3.1. Completezza dell'investimento	Assente	0
	Bassa	1
	Media	2
	Alta	3
3.2. Funzionalità rispetto all'iniziativa candidata	Assente	0
	Bassa	1
	Media	2
	Alta	3
4 - Fattibilità economica e finanziaria dell'iniziativa candidata		
4.1. Valutazione delle prospettive di mercato	Assente	0
	Bassa	1
	Media	2
	Alta	3
4.2. Coerenza delle scelte operative con il mercato (<i>coerente articolazione della propria offerta rispetto all'iniziativa, congruità e coerente dimensionamento dei costi fissi e di struttura rispetto all'iniziativa proposta</i>)	Assente	0
	Bassa	1
	Media	2
	Alta	3
4.3. Capacità dell'iniziativa di garantire al proponente la remunerazione	Assente	0
	Bassa	1
	Media	2
	Alta	3
5 - Premialità		
5.1. Precedente partecipazione in qualità di destinatario, ai programmi finanziati dal FSE di cui al successivo punto 2, lettera b., del presente articolo (<i>solo per le iniziative costituende</i>)		1
5.2. Appartenenza ai settori prioritari di cui al successivo punto 2, lettera a., del presente articolo		1

2. Saranno riconosciute le seguenti premialità:

a. Iniziative rientranti nei Settori Prioritari di seguito elencati:

- turismo (alloggio, ristorazione, servizi);
- servizi sociali alla persona;
- tutela dell'ambiente;
- ict;
- risparmio energetico ed energie rinnovabili;
- servizi culturali e ricreativi;
- servizi alle imprese (incluse le consulenze di tipo gestionale, scientifico e tecnico);
- manifatturiero;
- artigianato.

b. Iniziative proposte da soggetti che hanno partecipato ad uno dei seguenti interventi realizzati dalla Regione Basilicata cofinanziati dal FSE nell'ambito della Programmazione 2000-2006 o 2007-2013 o di programmi attuati con Risorse liberate, a condizione che la partecipazione si sia conclusa e che non sia intervenuta decadenza dal beneficio:

- Programma di promozione della Cittadinanza Solidale;
- Programma regionale di contrasto delle condizioni di povertà e di esclusione sociale (COPES);
- Avviso Pubblico "Attivazione di Work Experience per favorire l'inserimento occupazionale nelle imprese della regione Basilicata";
- Avviso Pubblico "Formazione dei cittadini diversamente abili";
- Programma Gel (Giovani Eccellenze Lucane);
- Programma Alba (Atlante Regionale dei Dialetti);
- Programma un Ponte per l'Occupazione.

Art. 13

Concessione ed erogazione delle agevolazioni

1. Sviluppo Basilicata comunicherà agli interessati (soggetto proponente e tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione dell'iniziativa candidata) l'esito della delibera di ammissione, entro 10 giorni dall'emanazione della stessa, richiedendo, contestualmente, ai fini della stipula del contratto di finanziamento, la documentazione indicata alla sezione C degli allegati A), B), C), D), E) ed F) al presente Avviso, per la specifica tipologia di iniziativa candidata; documentazione che dovrà essere prodotta entro 45 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
2. Il contratto di finanziamento sarà stipulato entro 15 giorni dalla data di ricevimento della documentazione di cui al precedente punto 1 da parte di Sviluppo Basilicata.
3. Per le iniziative di cui all'Allegato A), le imprese costituenti dovranno essere costituite e le attività libero-professionali essere avviate prima della stipula del contratto.
4. Per le iniziative di cui all'Allegato B), il trasferimento familiare dovrà essere realizzato e, nel caso di trasferimento di ditta individuale, la costituenda impresa dovrà essere costituita (in forma di ditta individuale o associata) prima della stipula del contratto.
5. L'erogazione del finanziamento avverrà, previa stipula del contratto di finanziamento, in un'unica soluzione mediante bonifico di accredito sul c/c dedicato e dopo aver effettuato la verifica di cui all'art. 2 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18.01.2008 (Modalità di attuazione dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/1973, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni).

6. A seguito dell'erogazione del finanziamento, Sviluppo Basilicata provvederà alla verifica della realizzazione dei progetti ammessi.

Art. 14

Obblighi contrattuali

Il destinatario finale del Finanziamento Microcredito si obbliga, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento, oltre che a restituire il finanziamento, a:

1. completare l'investimento e avviare l'attività (laddove ricorre) entro il termine di 6 mesi dalla data di erogazione del Microcredito attestata dalla data di valuta del bonifico, dandone comunicazione a Sviluppo Basilicata nei successivi 30 giorni;
2. realizzare l'investimento nell'unità locale indicata nella domanda di agevolazione che deve necessariamente essere ubicata nel territorio della Regione Basilicata. E' possibile il trasferimento dell'unità locale oggetto del programma d'investimento e dei relativi beni nell'arco dei 3 anni successivi al completamento dell'investimento nell'ambito del territorio della Regione Basilicata, previa comunicazione a Sviluppo Basilicata;
3. svolgere l'attività economica per almeno 3 anni dalla data di completamento dell'investimento;
4. non alienare, cedere, distrarre i beni acquistati o realizzati, prima che sia decorso il termine di 3 anni dal completamento dell'investimento. E' consentita la sostituzione di impianti o attrezzature divenuti obsoleti a causa del rapido cambiamento tecnologico;
5. produrre la documentazione prevista nel contratto;
6. applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro e dei contratti collettivi di lavoro;
7. adempiere alle disposizioni dell'art. 17 della Legge n. 68/99 e ss.mm.ii. o attestazione di non assoggettabilità ai sensi della Legge n. 247 del 24/12/2007;
8. produrre ogni ulteriore documentazione eventualmente ed espressamente richiesta nell'Avviso per cui si è candidato;
9. rendersi disponibile, fino a 3 anni successivi alla chiusura del programma operativo a qualsivoglia richiesta di controlli, di informazioni, di dati, di documenti, di attestazioni o dichiarazioni, da parte della Regione Basilicata e di Sviluppo Basilicata;
10. assicurare la massima collaborazione per lo svolgimento delle verifiche con la presenza del personale interessato;
11. agevolare l'effettuazione dei controlli nel corso delle visite ispettive;
12. fornire le informazioni ordinarie e straordinarie richieste da Sviluppo Basilicata e/o dalla Regione Basilicata entro i termini fissati;
13. non distogliere il Finanziamento Microcredito dalle finalità previste nel progetto ammesso.

Art. 15

Revoca

Sviluppo Basilicata procederà, nel rispetto della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii., all'adozione del provvedimento di revoca del beneficio riconosciuto nei seguenti casi:

1. finanziamento concesso sulla base di dati, notizie, dichiarazioni false, inesatte o reticenti verificate a seguito di verifiche e controlli;
2. mancato verificarsi delle condizioni necessarie per la stipula del contratto secondo quanto stabilito dal presente Avviso per ciascuna tipologia di iniziativa;
3. mancata realizzazione dell'investimento nell'unità locale indicata nella domanda di agevolazione che deve necessariamente essere ubicata nel territorio della Regione Basilicata;
4. mancato completamento dell'investimento e mancato avvio dell'attività (laddove ricorre) entro il termine di 6 mesi dalla data di erogazione del Finanziamento Microcredito attestata dalla data di valuta del bonifico;
5. alienazione, cessione, distrazione dei beni acquistati o realizzati prima che sia decorso il termine di 3 anni dal completamento dell'investimento. Ciò non osta alla sostituzione di impianti o attrezzature divenuti obsoleti a causa del rapido cambiamento tecnologico;
6. cessazione dell'attività prima che sia decorso il termine di tre 3 anni dal completamento dell'investimento;
7. trasferimento dell'unità locale oggetto del programma d'investimento al di fuori del territorio regionale prima che sia decorso il termine di 3 anni dal completamento dell'investimento. È, invece, possibile il trasferimento dell'unità locale oggetto del programma d'investimento e dei relativi beni nell'arco dei 3 anni successivi al completamento dell'investimento nell'ambito del territorio della Regione Basilicata, previa comunicazione a Sviluppo Basilicata;
8. fallimento, liquidazione o assoggettamento ad altra procedura concorsuale, prima che siano decorsi 3 anni dal completamento dell'investimento;
9. venir meno dei seguenti requisiti di accesso al Microcredito:
 - a. assenza delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011;
 - b. assenza della condizione soggettiva di cui all'art. 38 co. 1 lett. c) del D.Lgs. del 12 aprile 2006, n. 163;
 - c. assenza delle pene accessorie di cui agli artt. 32 bis, 32 ter e 32 quater del codice penale;
 - d. assenza delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs. n. 231/01 (laddove applicabile).

I requisiti di cui alle precedenti lettere a., b. e c. devono sussistere nei confronti del libero professionista, se si tratta di attività libero-professionale, e dei soggetti indicati all'art. 38, comma 1, lettere b) e c), del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, se si tratta di impresa individuale o società, con riferimento alle specifiche fattispecie ivi previste;

10. mancata presentazione della documentazione prevista nel contratto;
11. destinazione del Finanziamento Microcredito a finalità diverse rispetto a quelle contemplate nel progetto ammesso;
12. in tutti i casi di inadempimento degli altri obblighi previsti nel presente Avviso.

Per i casi succitati, qualora la revoca intervenga successivamente alla data di erogazione del Microcredito, attestata dalla data di valuta del bonifico, il destinatario finale sarà tenuto alla restituzione dello stesso, al netto delle rate già rimborsate, e dell'ammontare dell'agevolazione assentita (ESL), con decadenza dal beneficio del termine.

In deroga a quanto previsto al precedente comma 1, punto 4, Sviluppo Basilicata potrà accordare, con proprio atto motivato, previo esame delle circostanze e delle motivazioni poste a base dell'istanza all'uopo presentata dal beneficiario, un differimento dei termini di completamento del programma di investimento fino ad un massimo di ulteriori mesi 6 rispetto alla data di ultimazione prevista. A tal fine il beneficiario dovrà formalizzare presso Sviluppo Basilicata un'istanza motivata che espliciti e documenti:

1. nel caso in cui il beneficiario non abbia dato avvio della realizzazione del programma di investimento, l'impedimento oggettivo all'adempimento dell'obbligo di cui all'art. 14, comma 1, punto 1, dovuto a cause imprevedibili o di forza maggiore, evidenziando altresì le circostanze per cui tale impedimento possa essere considerato definitivamente rimosso ed il differimento richiesto concretamente funzionale alla compiuta realizzazione del programma di spesa ammesso;

2. nel caso in cui il beneficiario abbia dato concreto impulso alla realizzazione del programma di investimento, i motivi che hanno determinato il mancato completamento dell'investimento nei termini di cui di cui all'art. 14, comma 1, punto 1, evidenziando altresì, laddove tali motivi di impedimento persistano al momento della richiesta di differimento, le circostanze che integrano la concreta possibilità di superare l'impedimento medesimo entro il termine del differimento richiesto.

In caso di rinuncia al Microcredito anteriore alla sua erogazione, il destinatario finale è tenuto ad inviare a Sviluppo Basilicata una comunicazione debitamente sottoscritta e munita di fotocopia di documento di identificazione personale e il Finanziamento Microcredito ammesso si intenderà *ipso iure* revocato. La rinuncia, da effettuarsi con la medesima modalità sopra descritta, che intervenga entro il termine di 6 mesi dalla data di erogazione del Microcredito, attestata dalla data di valuta del bonifico, comporta la revoca del Finanziamento Microcredito e il destinatario finale sarà tenuto alla restituzione dello stesso, con decadenza dal beneficio del termine.

La rinuncia al Microcredito, da effettuarsi con la medesima modalità indicata al comma precedente, qualora intervenga oltre i sei mesi dalla data di erogazione dello stesso, attestata dalla data di valuta del bonifico, comporta la revoca del Finanziamento Microcredito e il destinatario finale sarà tenuto alla restituzione dello stesso, al netto delle rate già rimborsate, e dell'ammontare dell'agevolazione assentita (ESL), con decadenza dal beneficio del termine.

La procedura di recupero in via stragiudiziale sarà effettuata da Sviluppo Basilicata.

Art. 16

Assistenza Tecnica

1. Sviluppo Basilicata assicurerà al destinatario finale, nella fase di realizzazione del programma degli investimenti, un servizio di assistenza tecnica, della durata di un anno decorrente dalla stipula del Contratto di finanziamento del Microcredito, allo scopo di garantire un adeguato supporto tecnico finalizzato all'efficiente utilizzo delle agevolazioni finanziarie ed a favorire l'apprendimento gestionale per l'efficace avvio dell'iniziativa imprenditoriale.
2. Le attività di tutoraggio consisteranno nell'organizzazione di moduli di formazione e di periodici momenti informativi e di assistenza nell'implementazione dell'investimento e nell'adempimento degli obblighi amministrativi.

Art. 17

Responsabile del procedimento

L'unità organizzativa a cui è attribuito il procedimento di concessione e presso cui è possibile prendere visione degli atti relativi è Sviluppo Basilicata S.p.A. Via Centomani 11 - 85100 Potenza.

Art. 18

Informativa sul trattamento dei dati personali

(art. 13 D.Lgs. n. 196/2003)

1. I dati forniti all'Amministrazione Regionale e a Sviluppo Basilicata saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità del presente Avviso e per scopi istituzionali.
2. Il trattamento dei dati in questione è presupposto indispensabile per la partecipazione al presente Avviso e per tutte le conseguenti attività. I dati saranno trattati dalla Regione Basilicata e da Sviluppo Basilicata S.p.A. per il perseguimento delle sopraindicate finalità in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", anche con l'ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati. Qualora la Regione debba avvalersi di altri soggetti per l'espletamento delle operazioni relative al trattamento, l'attività di tali soggetti sarà in ogni caso conforme alle disposizioni di Legge vigenti. Per le predette finalità e al fine di monitorare e verificare il raggiungimento degli obiettivi previsti dal PO FSE e per la realizzazione di analisi e ricerche a fini statistici da parte dell'Amministrazione regionale, del Governo Nazionale o da enti da questi individuati, la Regione Basilicata e Sviluppo Basilicata S.p.A. si riservano di comunicare e trasferire i dati personali, che sono oggetto di tutela ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003, ai soggetti autorizzati, che li gestiranno quali responsabili del trattamento, esclusivamente per le finalità medesime, nonché la diffusione dei dati contenuti negli elenchi degli ammessi alle agevolazioni e degli esclusi a mezzo BUR Basilicata e siti web istituzionali.
3. Titolare del trattamento dei dati conferiti è la Regione Basilicata.
4. Responsabile del trattamento dei dati sarà Sviluppo Basilicata S.p.A. con sede in Via Centomani, 11 - 85100 Potenza.
5. Ai soggetti proponenti e ai destinatari finali dell'intervento sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del citato D.Lgs. n. 196/2003, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della Legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste alla Regione Basilicata o Sviluppo Basilicata S.p.A..
6. L'informativa è valida sia per la fase di selezione ed istruttoria delle domande, sia per le fasi di valutazione, concessione e monitoraggio delle agevolazioni.

Art. 19

Trasparenza

I dati personali dei destinatari finali del Finanziamento Microcredito di cui al presente Avviso saranno pubblicati da Sviluppo Basilicata sul proprio sito internet in adempimento degli obblighi di cui all'art. 8 del D.L. 22/06/2012 n. 83 convertito nella Legge n. 134 del 07/08/2012.

Art. 20

Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Avviso si applicano le disposizioni previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, ivi compresa quella citata nei riferimenti programmatici e normativi del presente Avviso, nonché le disposizioni in ordine agli obblighi di trasparenza di cui al Regolamento (UE) n.1407/2013.

Art. 21

Modulistica

La modulistica potrà sarà disponibile sul portale della Regione Basilicata www.regione.basilicata.it e di Sviluppo Basilicata S.p.A. www.sviluppobasilicata.it.
La Regione Basilicata provvederà ad istituire sul proprio portale www.regione.basilicata.it una sezione dedicata alle FAQ (Frequently Asked Questions) nella quale saranno fornite le risposte in merito ai dubbi o quesiti inoltrati dai soggetti interessati.